



COMUNE DI  
**GUSPINI**

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA COMPOSIZIONE, LE  
FUNZIONI E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLE  
CONSULTE DI FRAZIONE O DI BORGATA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22-05-2015

## INDICE

TITOLO I.....	3
ISTITUZIONE E SEDI .....	3
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	3
ART. 2 - SEDE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE.....	3
ART. 3 – GRATUITÀ DEL MANDATO .....	3
ART. 4– ORGANI DELLE CONSULTE .....	3
ART. 5 - ASSEMBLEA .....	4
ART. 6 – IL CONSIGLIO DEI DELEGATI .....	4
ART. 7 – IL PRESIDENTE.....	4
ART. 9 – IL SEGRETARIO .....	4
ART. 10 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA.....	5
ART. 11 – FUNZIONI DELLE CONSULTE DI FRAZIONE O DI BORGATA.....	5
ART. 12 - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI .....	6
ART. 13 - NORMA TRANSITORIA .....	6
ART. 14 - NORMA DI CHIUSURA .....	6

## **TITOLO I**

### **ISTITUZIONE E SEDI**

#### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il Consiglio Comunale, per favorire l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini alla vita amministrativa e sociale delle comunità, ai sensi dell'art. 12, comma 3 dello Statuto Comunale ha approvato con deliberazione n. 23 del 22-05-2015, il "Regolamento che disciplina le forme di partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, sia in forma singola che associata" prevedendo in particolare al titolo IV "PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI" dall'art. 16 "LE CONSULTE" *delle Associazioni di Volontariato e le Consulte del Quartiere, della Borgata, della Frazione.*
2. Le Consulte hanno funzioni di partecipazione, collaborazione nei processi decisionali dell'Amministrazione comunale relativamente alle problematiche rientranti nelle materie di loro competenza.
3. L'amministrazione locale disciplina le forme di partecipazione, istituisce le Consulte di Frazione e di Borgata per semplicità chiamate solo Consulte, il loro funzionamento e le competenze, nonché la delimitazione territoriale di ciascuna Consulta.
4. Le Consulte di Frazione sono organi rappresentativi, su base volontaristica, degli interessi delle singole comunità e non hanno scopo di lucro.
5. Ai fini del presente Regolamento, la circoscrizione del Comune di Guspini è costituita, oltre che dall'agglomerato urbano, dalla Frazione di Montevecchio e dalla Borgata di Sa Zeppara.

#### **ART. 2 - SEDE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE**

1. Le Consulte hanno sede presso locali ubicati, ove possibile, presso la frazione o borgata messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale o, in alternativa, nel caso gli stessi non fossero reperibili, presso altri locali individuati dall'Amministrazione stessa.
2. La sede individuata sarà "Sede istituzionale della Consulta" e pertanto potrà essere utilizzata con il solo scopo per cui viene designata e per il tempo necessario all'espletamento dell'adunanza.

#### **ART. 3 – GRATUITÀ DEL MANDATO**

1. Tutti gli organi componenti la Consulta esercitano il loro mandato gratuitamente.

#### **ART. 4– ORGANI DELLE CONSULTE**

1. Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea
- Il Consiglio dei delegati
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario.

2. Gli organi delle Consulte durano in carica per il periodo corrispondente al mandato del Consiglio Comunale.

#### **ART. 5 - ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è costituita dai cittadini residenti nella Frazione o Borgata e dai titolari di attività professionale, artigianale, industriale, commerciale o agricola avviata da almeno 30 giorni nella Frazione o Borgata.
2. Il diritto di elettorato attivo spetta ai cittadini di età non inferiore ai 16 anni.
3. L'Assemblea può proporre e suggerire iniziative e modi di intervento che la Consulta di Frazione e di Borgata deve tenere in considerazione.

#### **ART. 6 – IL CONSIGLIO DEI DELEGATI**

1. Il Consiglio dei delegati è composto da n° 7 rappresentanti di ciascuna Frazione o Borgata;
2. I Consiglieri vengono eletti dai cittadini di età non inferiore ai 16 anni, delle rispettive Assemblee.
3. Possono essere eletti Consiglieri i cittadini che siano:
  - residenti o che svolgono la loro attività lavorativa nella Frazione o nella borgata;
  - iscritti nelle liste elettorali del Comune di Guspini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
  - che non ricadano in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale, ai sensi del capo II del Titolo III del D.Lgs. 267/2000.
4. Non possono, in ogni caso, essere nominati Consiglieri delle Consulte di Frazione:
  - Deputati e i Senatori;
  - Consiglieri e Assessori regionali e provinciali;
  - Sindaci, Consiglieri e gli Assessori comunali.

#### **ART. 7 – IL PRESIDENTE**

1. Eletto dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto tra gli appartenenti al Consiglio. Ove tale maggioranza non sia raggiunta in due votazioni nella seduta d'insediamento, l'elezione avrà luogo nella seduta successiva con la maggioranza dei membri presenti.
2. Il Presidente convoca e presiede la Consulta assicurandone il buon andamento la rappresenta e riferisce al Sindaco o suo delegato sui problemi della frazione e sul funzionamento dei servizi.
3. Nel caso di temporanea assenza del Presidente, esercita le relative funzioni il Vice Presidente.
4. Il Presidente cessa dalla carica nei casi di morte, dimissione, revoca espressa dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e di decadenza per sopravvenuta incompatibilità. La Consulta provvede entro 30 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

#### **ART. 8 – IL VICE PRESIDENTE**

1. Eletto dal Consiglio dei delegati, secondo le modalità stabilite per il Presidente, dopo l'elezione del Presidente, sostituisce in caso di temporanea assenza, il Presidente. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del Presidente, svolge le relative funzioni, sino all'elezione del nuovo Presidente.

#### **ART. 9 – IL SEGRETARIO**

1. Eletto dal Consiglio dei delegati a maggioranza dei membri presenti, nella medesima seduta di elezione del Presidente. Egli provvede alla stesura dei verbali riassuntivi delle sedute, esplicitando le decisioni assunte e gli esiti delle votazioni.
2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e conservati da quest'ultimo presso la sede istituzionale della Consulta.
3. Al termine del mandato i verbali sono depositati presso la Segreteria Comunale a cura del Segretario.

#### **ART. 10 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA**

##### 1. Assemblea:

- a. La prima Assemblea, con funzioni elettorali, è convocata dal Sindaco entro sessanta giorni dall'insediamento dell'Amministrazione Comunale.
- b. Le successive sedute sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni dalla data prevista, salvo i casi di urgenza per cui il preavviso può essere di soli di tre giorni o eccezionalmente anche un solo giorno. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno previsto.
- c. La Consulta è convocata almeno una volta ogni semestre e, comunque, quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
- d. Per la validità delle sedute in prima convocazione è prevista la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri (la metà più uno degli aventi diritto) in seconda convocazione con i soli presenti.
- e. Le sedute delle Consulte sono pubbliche e valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, computando anche il Presidente.

##### 2. Consiglio dei delegati:

- a. Il Consiglio dei Delegati è convocato dal Presidente con preavviso di almeno tre giorni dalla data prevista, salvo i casi di urgenza per cui il preavviso può essere anche di un solo giorno. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno previsto.
  - b. Per la validità delle sedute in prima convocazione è prevista la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri (la metà più uno dei consiglieri assegnati) in seconda convocazione con i soli presenti.
  - c. Per la validità delle sedute per le quali si procede all'elezione o alla surrogazione del Presidente è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei Consiglieri. Per l'elezione del Presidente è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri (la metà più uno dei consiglieri assegnati).
3. Alle sedute sia dell'Assemblea che del Consiglio dei Delegati, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, soggetti esterni, Assessori o tecnici, anche non residenti, in qualità di esperti.
  4. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e i Consiglieri delle Consulte non hanno diritto alla percezione di alcun compenso o indennità né rimborso per lo svolgimento del loro mandato.

#### **ART. 11 – FUNZIONI DELLE CONSULTE DI FRAZIONE O DI BORGATA**

1. La Consulta, nell'interesse della propria comunità e nel rispetto del proprio ambito territoriale:

- svolge funzioni consultive, propositive, conoscitive e di iniziativa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale;
- attua iniziative di promozione e crescita della partecipazione, ricercando autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi;
- attua e promuove iniziative volte a salvaguardare il patrimonio storico-culturale delle frazioni ed a migliorare l'immagine delle stesse;
- Periodicamente, almeno 2 volte all'anno, il Presidente della Consulta riferisce al Consiglio Comunale sulle attività svolte dalla Consulta stessa.

#### **ART. 12 - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**

1. La Consulta può promuovere autonomamente sul proprio territorio forme di consultazione e coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente alle questioni ritenute di rilevante interesse per la propria comunità.

#### **ART. 13 - NORMA TRANSITORIA**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in vista della scadenza del mandato elettorale, il Sindaco, entro 60 giorni dall'insediamento, convocherà la prima seduta dell'Assemblea.

#### **ART. 14 - NORMA DI CHIUSURA**

1. La Consulta potrà dotarsi di ulteriori norme di funzionamento non previste e disciplinate dal presente Regolamento.